

Appalti. Secondo il Consiglio di Stato è necessaria una certificazione per ciascun lavoro a cura della Prefettura della Provincia dove ha sede l'impresa

Patente antimafia per ogni cantiere

Le informative «atipiche», anche se favorevoli, danno inizio a valutazioni più approfondite

Cristian Immovali
Guglielmo Saportto

È necessaria una certificazione antimafia per ogni lavoro, a cura della Prefettura della Provincia dove ha sede l'impresa. Lo ha precisato il Consiglio di Stato, nelle pronunce dell'adunanza plenaria n. 33 e 34 del novembre 2012.

La lotta alle infiltrazioni mafiose si complica perché diventa necessaria, per lavori in appalto subappalto, una specifica certificazione antimafia da chiedersi, a cura della stazione appaltante, al Prefetto della località in cui l'impresa ha la propria sede. Il Prefetto di Agrigento è quindi competente per lavori eseguiti in Piemonte, se l'impresa ha sede nella provincia siciliana.

Questo ragionamento vale per le informative "atipiche" che, seppure favorevoli per quanto di competenza del Prefetto, danno inizio a valutazio-

LA MODIFICA

Con il nuovo Codice ci sarà una banca dati unica per misurare il pericolo di infiltrazioni

ni più approfondite a carico dell'ente appaltante, su potenziali tentativi di infiltrazione malavitosi. E nell'indagine su tali tentativi, può accadere che una stessa impresa risulti esposta a tentativi di infiltrazione o immune, a seconda della provincia in cui ha lavori in corso. Ciò perché, come sottolinea il Consiglio di Stato, l'impresa che abbia lavori in più province è soggetta ad una pluralità di certificazioni antimafia, cioè una per ogni lavoro.

Il rapporto tra stazioni appaltanti (soggetti pubblici o imprese concessionarie) e amministrazione dell'Interno (Prefettura) prevede più tipi di giudizi, che partono da un'informativa prefettizia. Il primo tipo, cosiddetta "informativa tipica", se è sfavorevole, accerta infiltrazioni ed ha l'immediato effetto di escludere l'impresa dall'appalto (articolo 10 comma 7 Dpr 252/1998). C'è poi l'"informativa atipica", che contiene sia elementi favorevoli all'impresa (che è giudicata "non infiltrata"), sia elementi di dubbio: spetterà alla stazione appaltante (Comune, Ausl,

concessionario eccetera) diradare questi dubbi, compiendo ulteriori valutazioni sull'impresa (articolo 1 septies Dl 620/1982).

Questi ulteriori approfondimenti dovranno riguardare il rischio di infiltrazioni sul singolo appalto, analizzando ad esempio le frequentazioni, le contiguità, i flussi finanziari, l'esistenza di precedenti penali (anche non di condanna). In ogni caso, osserva il Consiglio di Stato, l'eventuale dubbio sulla possibile infiltrazione, non si estende ad altri lavori che la stessa impresa può avere in corso nella stessa o in altre Province.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, l'informativa atipica opera con riferimento al singolo rapporto cui si riferisce, cioè ha effetti diretti nel solo ambito territoriale in cui l'attività produttiva si svolge. Ciò non toglie, osserva l'adunanza plenaria nella pronuncia 33/2012, che altre amministrazioni che abbiano in corso lavori, venendo a conoscenza di orientamenti diversi, possano anch'esse chiedere, al Prefetto della Provincia dove l'impresa ha sede, nuove informazioni. Le informative, infatti, non si consolidano, ma sono sempre

rieducibili: se favorevoli all'impresa, possono essere sostituite da successive informative sfavorevoli (che evidenzino il rischio di infiltrazioni) qualora sopravvengano eventi negativi, quali sopalluoghi ispettivi sui cantieri o incendi dolosi.

Questo regime continuerà ad essere applicato fino all'entrata in vigore del Codice antimafia (Dlgs 150/2011), cioè due mesi dopo che entrerà in vigore il decreto correttivo del Codice antimafia di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Soprattutto, con il nuovo codice antimafia vi sarà una banca dati unica dei cosiddetti "pregiudizi" antimafia e verrà meno l'incertezza di provvedimenti emessi cantiere per cantiere, con possibili contenuti divergenti a seconda del momento in cui l'informativa è chiesta o dell'orientamento (nelle singole località) della stazione appaltante che riceveva un'informativa atipica. Uno snellimento potrà anche scaturire dalla white list, sistema parallelo di accertamento di qualità che farà capo sempre alle Prefetture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iter

Le procedure per il rilascio dell'informativa prefettizia antimafia



Le materie sensibili

Le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (legge 190/2012, articolo 1, comma 53)

- Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- Noli a freddo di macchinari
- Fornitura di ferro lavorato
- Noli a caldo
- Autotrasporti per conto di terzi
- Guardiania dei cantieri

In campo

Gli elenchi e gli strumenti antimafia e i provvedimenti di riferimento

Ambito	Norma	Autorità
Anticorruzione	Legge 190/2012, articolo 1, comma 52	Prefettura
Terremoto in Emilia	Di 74/2012, articolo 5-bis	Prefettura delle Province interessate alla ricostruzione
Rating di legalità	Di 1/2012, articolo 5-ter	Antitrust
Protocolli di legalità	Direttiva ministero dell'Interno 23 giugno 2010	Prefettura e committenti
Terremoto in Abruzzo	Di 39/2009, articolo 16, comma 5	Prefettura delle Province interessate alla ricostruzione
Sviluppo 2011 (subappalti)	Di 70/2011, articolo 4, comma 13	Prefettura
Expo 2015	Di 135/2009, articolo 3-quinquies	Prefettura di Milano
Istituti penitenziari	Di 195/2009, articolo 17-quater	Prefettura
Grandi opere	Dlgs 163/2006 articolo 180	Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere

Elenchi. Effetto-cumulo

Il rischio di doppie verifiche tra white list e rating Antitrust

I prefetti restano il cardine della lotta alle infiltrazioni criminali nei lavori pubblici, aggiungendo alle competenze sull'"informativa" la gestione delle white list. Questi sono elenchi istituiti presso le Prefetture, che si affiancano alle informative con la fondamentale differenza di essere elenchi aperti, e non giudizi espressi volta per volta, come i singoli provvedimenti. Le liste sono volute dall'articolo 1 comma 52 della legge 190/2012 (anticorruzione), a fianco dei protocolli di legalità in tema di antimafia. Si tratta di elenchi che dovrebbero essere attivati in tempi brevi, non appena sarà pubblicato un decreto attuativo, atteso entro la fine di gennaio 2013.

I settori interessati sono quelli ritenuti maggiormente a rischio (come da tabella allegata), e la prima iscrizione potrà avvenire a semplice richiesta, con domanda da indirizzare alla Prefettura della provincia dove l'impresa ha sede. Un elenco delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione è già operativo per le imprese impegnate nella ricostruzione post-sismica in Emilia e in Abruzzo, nel

LA COSTRUZIONE

La previsione contenuta nell'anticorruzione (in attesa di decreto) si affianca alle competenze dell'Autorità di vigilanza

piano sulle carceri e per l'Expo 2015. L'elenco stesso delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione potrà essere ampliato, partendo da quelle attività (trasporti, movimento terra) già indicate nella direttiva del ministro dell'Interno Maroni n. 4610 del 13 giugno 2010.

Il sistema delle liste di soggetti idonei, già prima di entrare in vigore per tutte le opere, rischia sovrapposizioni: va, infatti, coordinato con la lista che l'articolo 4 comma 13 del Dl sviluppo (70/2011) prevede per subforniture e subappalti. L'elenco delle imprese indenni da rischi di infiltrazioni concorre poi con l'attribuzione di un rating di legalità (articolo 5 ter Dl 1/2012, ora legge 27/2012). La ge-



Elenco d'impresa non soggette al rischio di infiltrazioni mafiose, dalle quali possono attingere gli enti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Tale elenco è previsto per i settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione (rifiuti, calcestruzzo, inerti). Sono istituite presso ogni Prefettura, che ha il compito di verificare con controlli periodici la permanenza dei requisiti d'iscrizione. Si accede alla White list tramite domanda alla Prefettura dove l'impresa ha sede. L'iscrizione ha validità antimafia e sostituisce l'informativa prefettizia

stione di tale ulteriore elenco spetta all'Antitrust, che vi inserisce a richiesta le imprese che rispettino codici etici, abbiano organi di controllo (Dlgs 231/2001), ovvero sottoscrivano protocolli di legalità. Per ogni requisito soddisfatto, l'Antitrust attribuisce un punteggio che consiste in un + e in una stella (fino ad un massimo di tre). Il rating concesso dall'Antitrust, di fatto, rischia di sovrapporsi alle white list prefettizie, tant'è vero che le imprese comprese nell'elenco dell'Autorità devono già possedere requisiti antimafia ma non devono necessariamente essere iscritte in white list prefettizie. Se l'impresa che chiede l'iscrizione all'elenco Antitrust è anche giudicata favorevolmente dalla Prefettura, ha diritto ad un incremento di punti. Ma se all'impresa manca l'iscrizione in white list, non si perdono punti.

Cr. Im. Gu. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA